

**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLE TASSE DI
CONCESSIONE DELL'ATTINENZA COMUNALE**

Il Municipio di Bioggio, richiamati:

- l'art. 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Lcit);
- l'art. 20 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 e successiva modifica del 28 novembre 2005;
- gli art. 192 LOC (Legge organica comunale) e 44 RALOC (Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale) del 10.03.1987;
- la risoluzione municipale no. 245/06 del 20 febbraio 2006

ordina

Art. 1
Campo di
applicazione

La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle spese sopportate dai servizi comunali per l'esame, la gestione ed evasione delle domande di concessione dell'attinenza comunale per confederati e stranieri.

Art. 2
Calcolo delle tasse

¹Sono riscosse le seguenti tasse:

stranieri

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • procedura ordinaria con esame | fr. 1'400.00 |
| • ripetizione secondo esame | fr. 200.00 |
| • procedura ordinaria senza esame | fr. 1'200.00 |
| • procedura agevolata | fr. 600.00 |

confederati

- | | |
|-----------------------|------------|
| • procedura ordinaria | fr. 700.00 |
| • procedura agevolata | fr. 300.00 |

²La tassa è corrisposta da ogni singolo richiedente che ha presentato la domanda di naturalizzazione in via ordinaria o agevolata secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale.

³Ai coniugi che presentano congiuntamente la domanda è imposta una tassa separata per incarto presentato.

Art. 3

Pagamento e
prescrizione

¹La tassa per le domande di naturalizzazione in via ordinaria deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio Comunale.

²Quest'ultima, unitamente a quelle per le naturalizzazioni in via agevolata, è dovuta anche in caso di esito negativo della procedura di concessione dell'attinenza comunale o qualora il/la candidato/a ritiri la domanda di naturalizzazione durante o alla fine della procedura di accertamento.

³Il credito per le tasse di naturalizzazione si prescrive in 5 anni.

Art. 4

Disposizioni
finali

E' abrogata l'Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di concessione dell'attinenza comunale del 21 febbraio 2005.

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Ing. P.Colombo

M.Perlasca

PUBBLICATA AGLI ALBI COMUNALI DAL 23.02.2006 al 09.03.2006

6934 Bioggio, 20 febbraio 2006 dd

Centro inf.: Ordinanza tasse di concessione dell'attinenza comunale